ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La Legge di Bilancio e le ultime novità fiscali del periodo

ANDREA BONGI

16 dicembre 2017 - Milano

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

La rottamazione bis: il nuovo servizio "fai da te" dell'Agenzia delle Entrate. L'importanza della consulenza del professionista

DL 148/2017 convertito nella legge n.172/2017

I tre volti della rottamazione-bis

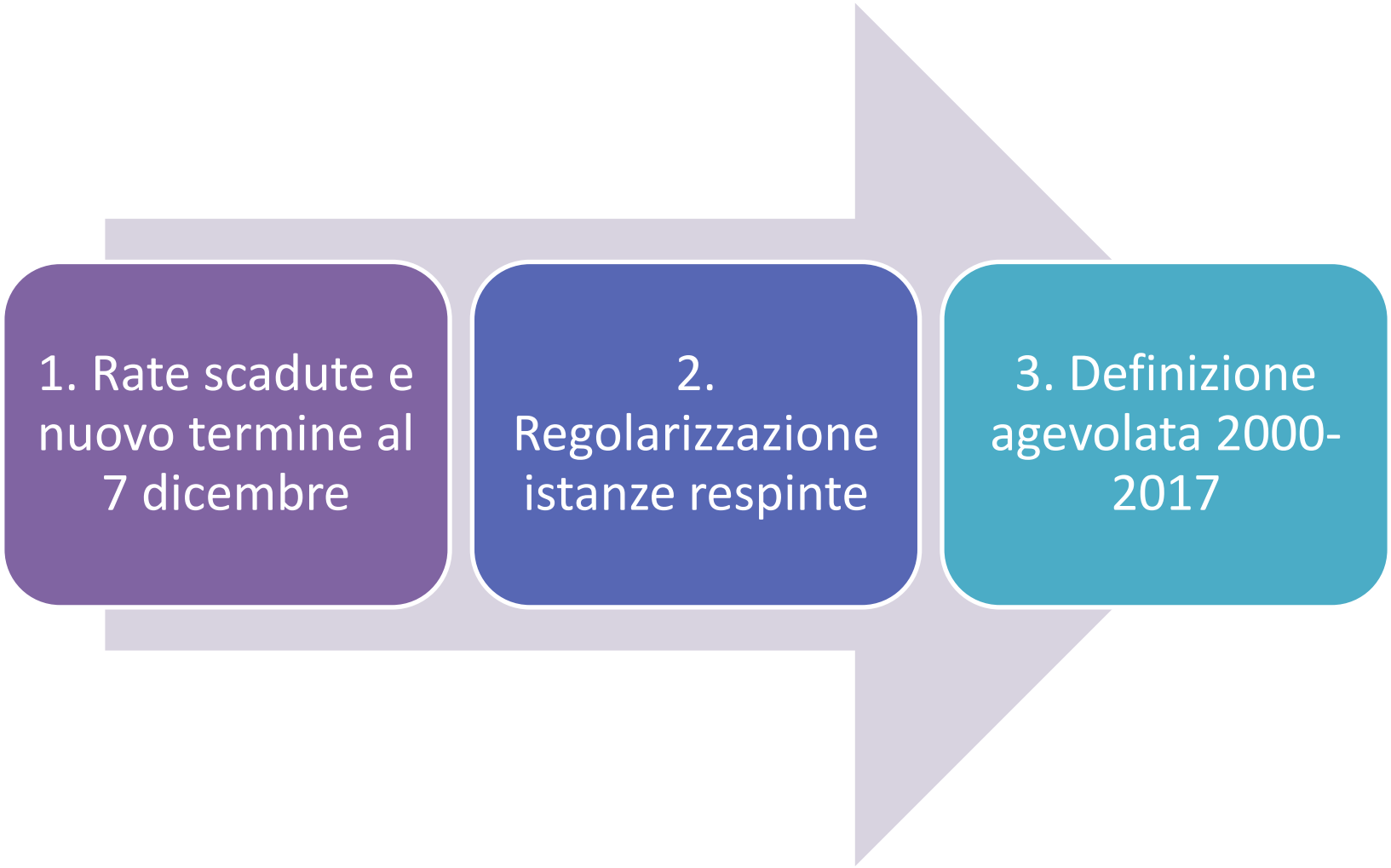

Remissione in termini rate luglio/settembre

Regolarizzazione entro il 7 dicembre 2017

Slittamento rata di aprile 2018 al luglio 2018

confermata a settembre 2018 eventuale 5° rata

Regolarizzazione istanze respinte ex DL 193

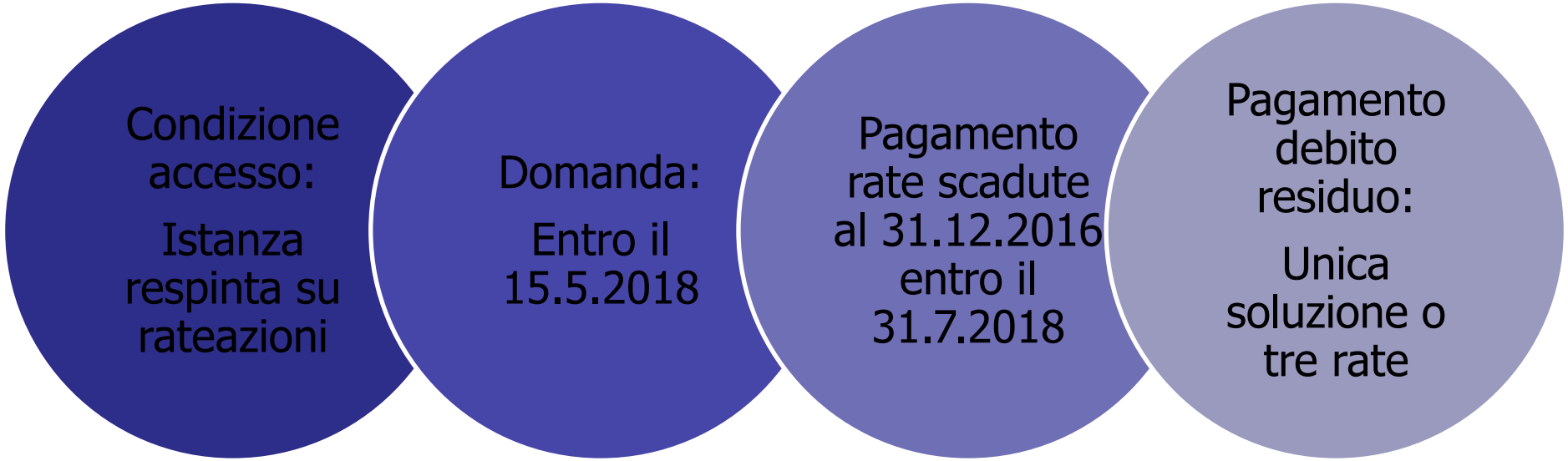

Istanze respinte: il pagamento del residuo

Unica soluzione

- Entro 31.10.2018

Fino a tre rate

- Ottobre 40%
- Novembre 40%
- Febbraio 20%

La definizione agevolata carichi si sdoppia

Carichi 2000-2016	• non oggetto di domanda ex 193/16
Carichi affidati da 1/1 al 30/9 del 2017	• stessi benefici 193/16

Carichi affidati dal 2000 al 2016

Non devono aver già formato oggetto di domanda di rottamazione

Presentare domanda entro il 15.5.2018

Nuovo modello DA 2000/17

Carichi affidati dal 2000 al 2016

Pagamento importi:

- **unica soluzione** con rata in scadenza nel mese di ottobre 2018;
- **massimo di tre rate** di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (40%) e novembre 2018 (40%) e la terza in scadenza nel mese di febbraio 2019, pari al restante 20% delle somme complessivamente dovute;

Carichi affidati dal 1/1 al 30/9 del 2017

Carichi affidati dal 1/1 al 30/9 del 2017

Unica soluzione

- Entro 31.7.2018

Numero massimo cinque rate

- Di eguale importo;
- Mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019

Carichi 2017 - peculiarità

Ok anche se dilazione in corso;

Non richiesto regolarità nei pagamenti;

Sempre meglio affrettarsi...

Gli effetti delle domanda di adesione	
Dalla data di presentazione del DA-20107	- Sospensione pagamenti, anche rateali, fino a luglio 2018 - Inibizione o sospensione delle azioni esecutive del concessionario della riscossione

Il nuovo modello che vale per tutte le adesioni

Mod. DA 2000/17

Agenzia Entrate Riscossione

Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata:

- tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4)

  oppure

- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata **entro il 15 maggio 2018**, **esclusivamente** con una delle suindicate modalità.

ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell'ambito applicativo[1] della definizione agevolata non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell'attività di recupero coattivo.

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 SETTEMBRE 2017

(Art. 1 del D.L. n.148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017)

Modalità di presentazione DA 2000/17

- ✓ "**Fai D.A. te**", il form sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it in area pubblica, che permette di compilare e inviare la domanda di adesione, tramite pc, tablet e smartphone (allegando il documento di riconoscimento);
- ✓ casella di posta elettronica certificata (pec), per coloro che ne sono dotati, è possibile inviare il modulo **DA 2000/17**, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco si trova a pagina 4 del modulo **DA 2000/17** e sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- ✓ agli sportelli, presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia), può essere consegnato il modulo **DA 2000/17**, scaricabile anche dal portale istituzionale.

Individuazione dei ruoli da definire

DICHIARA[2]

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** dei carichi rientranti nell'ambito applicativo[1] di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, affidati all'Agente della riscossione[3] **dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017**:

☐ contenuti nell'elenco delle cartelle/avvisi[4] che allega come parte integrante di questa dichiarazione

oppure

☐ contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi[4]:

N. Progr.	Numero cartella/avviso	N. Progr.	Numero cartella/avviso
1		4	
2		5	
3		6	

Eventuale specifica singoli carichi

Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata **soltanto** per i seguenti carichi (da compilare ***solo nel caso*** *in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati*):

Rif. N. Progr.	Identificativo carico	Rif. N. Progr.	Identificativo carico

La scelta del pagamento

DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità[5]:

☐ **UNICA SOLUZIONE[5]** → 31 ottobre 2018 (carichi 2000-2016)
→ 31 luglio 2018 (carichi 2017)

oppure

☐ **NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA PER LA SPECIFICA TIPOLOGIA DI CARICO[5]**

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE ☐ *(indicare un numero di rate maggiore di uno e minore di quelle massime previste per la specifica tipologia di carico).*

ATTENZIONE:
Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione.
Qualora invece venga indicato un numero di rate superiore al massimo previsto,[5] il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla specifica tipologia di carico[6].

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi nella misura prevista dalla legge[7]. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate, ***la definizione non produce effetti.***

Giudizi pendenti ed eventuale rinuncia

DICHIARA INOLTRE

☐ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione

oppure

☐ che assume l'impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Casi particolari: rateazione in corso 2016

8 **Ho rateizzato una cartella con carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione prima del 2017, ma non sono in regola con i pagamenti. Posso ugualmente accedere alla "rottamazione"?**

Sì, solo nel caso in cui la rateizzazione era in corso al 24 ottobre 2016 devono innanzitutto essere saldate, entro luglio 2018, le rate scadute nel 2016.

Regolarizzati i versamenti del vecchio piano di dilazione, la somma oggetto di definizione agevolata, che verrà comunicata da Agenzia delle entrate-Riscossione entro settembre 2018, deve essere pagata in un'unica soluzione (a ottobre 2018) oppure a rate in base a quanto indicato dal contribuente nella propria istanza (DA 2000/17).

Osservazioni sul DL 50/2017:
- l'impatto operativo sull'anno 2018
- la detrazione Iva e i termini di registrazione delle fatture di acquisto
La fatturazione differita: il principio di "competenza" in IVA

Efficacia temporale nuovi limiti

«*2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017*».

Salve fatture e altri documenti 2015 e 2016

Le modifiche al diritto alla detrazione iva

Articolo 19 - Detrazione.

In vigore dal 20/02/2010 con effetto dal 01/01/2010

Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell' imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Articolo 19 - Detrazione.

In vigore dal 24/04/2017

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 2

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed e' esercitato al piu' tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Effetti modifiche articolo 19 Dpr 633/72

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.

Le modifiche alla registrazione acquisti articolo 25 Dpr 633/72

PRIMA:

annotare fatture acquisto anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

ORA:

annotare fatture acquisto anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Nuova detrazione iva - riflessioni

1. Incroci clienti – fornitori (nuovi spesometri);

2. regime di cassa virtuale (effetti);

Motivazioni – relazione tecnica al DL 50

Per quanto riguarda l'IVA molto efficace è il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti.

Al fine di effettuare correttamente tali incroci, da un lato minimizzando la possibilità di segnalare dei "falsi positivi" e dall'altro massimizzando la capacità di individuare i possibili recuperi di gettito IVA, è necessario che sussista una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto.

Le criticità sul tappeto…

FATTURE DIFFERITE EMESSE IL 15/01/2018 RELATIVE A DICEMBRE 2017

NOTE ACCREDITO NON EMESSE ENTRO L'ANNO IN CUI SORGE IL DIRITTO AL RECUPERO DELL'IVA

FATTURE E BOLLETTE DOGANALI ANNO 2017 CHE ARRIVANO NEL 2018 E NON RIESCO AD IMPUTARE NEL 2017

FATTURE **EMESSE IN RITARDO DAL FORNITORE**

(anche non necessariamente oltre i 4 mesi trascorsi i quali scatta l'obbligo di autofattura denuncia)

Scippo detrazione iva – denuncia alla UE

ANC – CONFIMI INDUSTRIA:

Denuncia UE presentata 4.8.2017

violazioni (art. 2 del D.L. 50/2017) ai principi di: neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui poggia la struttura comunitaria dell'IVA.

Esempio: fattura differita

Esempio 2	Cedente	Cessionario
Momento di effettuazione operazione	Dicembre 2017	Dicembre 2017
Data emissione fattura fornitore	15/01/2018	/

Data possesso fattura cessionario	/	Non prima del 15/01/2018
Esigibilità imposta	Dicembre 2017 (art. 6 e art. 23 DPR 633/72)	
Momento in cui sorge il diritto potenziale alla detrazione	/	Dicembre 2017
Momento in cui si perfeziona il diritto alla detrazione	/	Gennaio 2018

I problemi per il cessionario

- non potrà esercitare la detrazione per il mese di dicembre 2017 per carenza del requisito formale del possesso della fattura (e ciò indubbiamente laddove la fattura – situazione ricorrente - arrivi oltre il termini di liquidazione del 16/01/2018);
- dovrà necessariamente esercitare il proprio diritto in sede di dichiarazione annuale Iva **ritardando il diritto al recupero di almeno due mesi** (la dichiarazione annuale non può essere presentata prima del 1° febbraio dell'anno successivo);
- rischia altresì di generare un credito per il cui concreto recupero potrebbe essere necessario procedere con istanze di rimborso e/o utilizzi in compensazione gravati rispettivamente (oltre determinate soglie) da garanzie fideiussorie o apposizione del visto di conformità (vedi oltre § 4.7).

Non equivalenza trattamento documenti

	Forniture interne	Forniture intracomunitarie
Momento di effettuazione operazione	Dicembre 2017	Dicembre 2017 (art. 39 D.L .331/93)
Data emissione fattura fornitore	31/12/2017	31/12/2017
Data possesso fattura cessionario	20/01/2018	20/01/2018
Esigibilità imposta	Dicembre 2017 (art. 6 e art. 23 DPR 633/72)	Gennaio 2018 Tramite integrazione fattura ricevuta
Momento in cui sorge il diritto alla detrazione per il cessionario	Momento di esigibilità e quindi dicembre 2017 ai sensi dell'art. 19 ma la detrazione non formalmente esercitabile a dicembre per mancato possesso della fattura.	Gennaio 2018, previa integrazione della fattura ricevuta e assolvimento attraverso annotazione nel registro vendite (art. 47 e 46 DL. 331/93)
Modalità esercizio detrazione	Dichiarazione annuale Iva 2018 relativa al 2017	Liquidazione Iva relativa a gennaio 2018
Tempistica recupero	Non prima di febbraio 2018	Gennaio 2018

Corte di giustizia UE

Diritto alla detrazione:

In linea di principio non può subire limitazioni

C-368/09;
C-280/10;
C-242/12
C-465/15

Corte di Giustizia UE

Neutralità Iva:

Principio fondamentale esige la detraibilità iva a monte

C-280/10;
C-518/14
C-385/09

Condizioni formali – direttiva 2006/112

"Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

*a) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, **essere in possesso di una fattura** redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240;*

b) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

*c) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera c), relativa **agli acquisti intracomunitari di beni**, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5 ;*

d) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

*e) per la detrazione di cui all'articolo 168, lettera e), relativa alle **importazioni di beni**, essere in possesso di un documento comprovante l'importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'IVA dovuta o ne consenta il calcolo;*

*f) quando è **tenuto ad assolvere l'imposta quale destinatario o acquirente** in caso di applicazione degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro".*

Necessità di interpretazione euro-orientata

Il diritto alla detrazione dell'imposta si esercita nel periodo d'imposta nel quale vengono ad esistenza entrambi i presupposti:

1-esigibilità dell'imposta

+

2-disponibilità della fattura

Con interpretazione euro-orientata

Caso 1 Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 20/1/2018	• Secondo interpretazioni di origine comunitaria il *dies a quo* per la detrazione si perfeziona con il possesso della fattura. • Il cessionario/committente potrebbe quindi sostenere la detrazione il 16 febbraio per gennaio ma dovrà essere in grado (si ritiene) di documentare adeguatamente la data di arrivo della stessa. • Non chiaro se la detrazione potrà essere esercitata anche nelle liquidazioni successive e al più tardi con la dichiarazione Iva 2019 o se, oltre la liquidazione di gennaio 2018, l'ultima spiaggia rimanga la dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017.
Caso 2 Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 2/1/2018	• Stesse considerazioni di cui sopra con la differenza che il cessionario/committente (tralasciando di documentare l'arrivo) riesce ad imputare la detrazione nel mese di dicembre in perfetta aderenza al dato letterale dell'articolo 19.
Caso 3 Fattura differita datata 15/01/2018 relativa a d.d.t. di dicembre 2017	• Stesse considerazioni di cui al caso 1 con la differenza che la data fattura 2018 assorbe il problema probatorio della data di arrivo.

Detrazione iva – l'extra time…

Dichiarazione tardiva (entro 90 gg)	• Ok alla detrazione iva;
Dichiarazione integrativa nei 90 giorni	• Ok alla detrazione iva;
Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni	• Dubbia la detrazione iva;

Focus sul nuovo regime di cassa: le valutazioni, i controlli e gli accorgimenti prima della chiusura di fine esercizio

Il nuovo quadro normativo

Legge n.232/2016 art.1 commi 17-23

Articolo 66 del Tuir (riscritto);

Articolo 18 Dpr 600/73 (riscritto);

NB: intreccio con nuove regole registrazione iva…

Le tre «fasi»

1 – regime di cassa (legge bilancio);

2- regime improntato alla cassa (circolare 11/e);

3- regime misto cassa-competenza (circolare 11/e)

L'individuazione dell'incasso/pagamento

INCASSI CON STRUMENTI DIVERSI DAL CONTANTE

L'incasso rileva nel momento in cui si consegue l'effettiva disponibilità delle somme, indipendentemente dalla sua formale conoscenza *(c.d. data disponibile)*

(Circ. n. 1/E del 15.02.2013)

Circolare n.11/e

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Documento di prassi
Assegni bancari o circolari	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente.	RM 138/E del 2009 CM 38/E del 2010

Circolare n.11/e

Bonifici	I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere	CM 38/E del 2010
	effettivamente utilizzata (alla cd. "data disponibile") Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore	
Carta di credito/debito	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta	RM 77/E del 2007

Il regime misto cassa/competenza

1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa

Il regime misto ..continua

La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101

Componenti negativi – circolare 11/e

d) accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del TUIR);

e) spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR);

f) oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR);

g) spese relative a più esercizi (art. 108 del TUIR);

h) oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, del TUIR);

i) interessi di mora (art. 109, comma 7, del TUIR).

Casi particolari in deroga

Spese manutenzione ordinaria e limiti 5% – per cassa;

Maxi canone leasing – per competenza (irrilevante il pagamento);

Altri casi in deroga..

Spese di rappresentanza: per competenza se pluriennali per cassa se «ordinarie» con i limiti di cui 180, comma 2;

Spese pubblicità e ricerca: per cassa (sia di base che applicata)

Le deduzioni forfetarie..

sono riconosciute, ai sensi dei commi 4 e 5, le deduzioni forfetarie per gli intermediari e rappresentanti di commercio per gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera e per gli autotrasportatori, nonché la deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante di cui all'art. 34, Legge n.183/2011.

Il nodo rimanenze

Articolo 1 Comma 18:

18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Rimanenze e perdite non riportabili

Possibile «spiraglio»

Emendamento bipartizan alla legge di bilancio 2018

Possibile riportare perdite nella misura dell'80% del reddito esercizi successivi

Addio alle rimanenze ?

Nei primi modelli approvati dalle entrate viene meno la semplificazione contabile

L'Isa resuscita il magazzino

Rimanenze necessarie ai nuovi indicatori di affidabilità

Pianificazione fiscale … si ma per ricchi….

Possibilità di pianificazione fiscale nel regime di cassa	
Situazione delle due aziende: Reddito d'impresa al 1°dicembre = € 100.000	
Impresa Tizio con ottime disponibilità finanziarie	Impresa Caio con limitate disponibilità finanziarie
Azioni possibili entro il 31/12: acquisto 50.000 di merce con pagamento immediato	Azioni possibili entro il 31/12: nessuna
Reddito d'impresa: € 50.000	Reddito d'impresa € 100.000

I tre regimi contabili

1

Registro incassi e pagamenti

2.

Registri Iva integrativi

3.

Regime virtuale (art.18, c.5)

Il regime virtuale e il dubbio

I nuovi limiti iva **condizionano** anche la deducibilità del costo

I nuovi limiti iva **non condizionano** la deducibilità del costo

Lo Split Payment, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e il regime sanzionatorio

Split Payment un anno di novità

Articolo 17 ter

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società:

1° modifica: dal 1/7/2017 art. 1, comma 1, decreto-legge n. 50 del 2017

2° modifica: dal 1/1/2018 art. 3 Decreto-legge n. 148 del 2017

Ampliamento soggetti DL 50

A tutti soggetti esclusi e rientranti nel conto consolidato della Pubblica amministrazione:

La misura è volta ad estendere l'ambito soggettivo dello Split Payment a tutti i soggetti che risultano inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, qualunque veste giuridica rivestano, anche al fine di allineare l'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti con quello della fatturazione elettronica obbligatoria stabilito dall'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007.

Ampliamento soggetti DL 50

società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri;

società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;

società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009;

società' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

L'ultimo ampliamento DL 148

Articolo 17 ter -

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' (1).

In vigore dal 16/10/2017

Modificato da: Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148 Articolo 3

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) societa' controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

b) societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) societa' partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa' di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Professionisti nello split dal 1/1/2017

Articolo 17 ter -

Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' (1).

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell' articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

(1) Ai sensi dell'art. 10, comma 8-bis decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21, anche per l'anno 2016, e' prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dal presente articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Profilo soggettivo: le equivalenze circolare 27/e

La platea delle PA destinatarie della scissione pagamenti

Equivale a quella dei soggetti n ei cui confronti vi è obbligo di emettere fatture in modalità elettronica

Profilo soggettivo: circolare 27/e

Esatta individuazione delle PA soggette a scissione dei pagamenti:

Elenco pubblicato sul sito IPA:

www.indicepa.gov.it

(al netto dei gestori di pubblici servizi)

Ancora sul profilo soggettivo: gli elenchi del MEF

1

le società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;

2

le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime

3

le società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e le società controllate da queste ultime

4

le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana

La presenza negli elenchi MEF

A tal fine, ciò che rileva per la decorrenza dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, è la presenza delle Società in parola negli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze.

PS: siamo alla ottava versione degli elenchi…..

Lo split ed i conflitti…(fattispecie escluse)

Operazioni per le quali l'acquirente / committente assume la qualifica di **debitore d'imposta**, ossia per gli acquisti di beni / servizi **soggetti a reverse charge**.

Operazioni nei confronti di soggetti che intendono avvalersi della disciplina ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 (acquisti senza pagamento dell'IVA), a fronte di dichiarazione d'intento.

Operazioni:

- certificate da:
  - scontrino / ricevuta fiscale;
  - scontrino "non fiscale" per i soggetti che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi;
  - fattura semplificata ex art. 21-bis, DPR n. 633/72;

Regime sanzionatorio dello split

Per il fornitore

- Mancata indicazione in fattura
- Art.9 comma 1 dlgs 471/97
  Da € 1.000 a € 8.000

Per la PA o società

- Omesso / tardivo versamento iva
- 30%
  Art.13 dlgs 471/97

Circolare 27/e : statuto contribuente

Come precisato dall'Agenzia sono **fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente** all'emanazione della Circolare n. 27/E in esame (**7.11.2017**), **sempreché l'imposta sia stata assolta ancorché in modo irregolare**.

nel caso in cui dal 7.11.2017 siano state emesse fatture con erronea applicazione dell'IVA ordinaria / erronea indicazione dello split payment, il fornitore dovrà **regolarizzare tale comportamento** con l'emissione di una nota di variazione ex art. 26, comma 3, DPR n. 633/72, e l'emissione corretta di un nuovo documento contabile.

I regimi agevolati Minimi, ex Minimi e Forfettari: termini, decadenza e opzioni esercitabili nel passaggio da un regime all'altro

L’uscita dai minimi

Dal regime dei minimi a:

- Forfettario;
- Semplificato per cassa;
- ordinario

L’uscita dal forfettario

Dal regime forfettario a:

- Regime semplificato per cassa
- Regime ordinario